

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: - Presa atto convenzione stage di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola Paritaria "Piaget" di Eboli.

In data 08 GIU. 2011 nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita presso il centro direzionale "Il Granaio", alla via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio in Crotone.

Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dalla Scuola Paritaria "Piaget" di Eboli, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso lo stesso il corso per Operatori Sociali, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:
ACCOGLIERE l'istanza avanzata dalla Scuola Paritaria "Piaget" di Eboli, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva

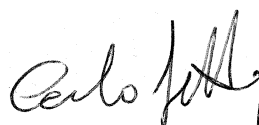
possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti presso lo stesso il corso di formazione professionale per Operatore Sociale, stage di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal predetto Soggetto Promotore;

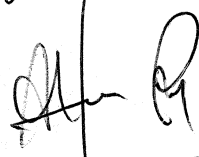
TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali del Dipartimento Area Amministrativa e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito



Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



Il Commissario Straordinario: Prof. Rocco Antonio Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI

Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 08 GIU. 2011 con prot. Segr. Gen. n. 071 del 08 GIU. 2011 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

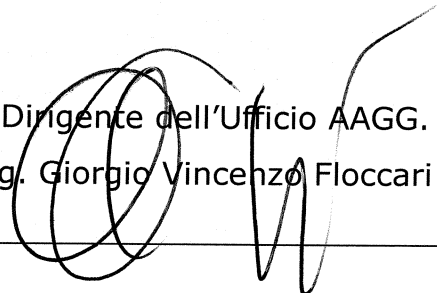
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

Sig. Giorgio Vincenzo Floccari





CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

La Scuola Paritaria "Piaget", con sede in Eboli (SA) C.F./P.IVA 04221950654, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Sig. COCCARO GIUSEPPE nato/a ad AGROPOLI (SA) il 17/04/1975, residente ad AGROPOLI (SA) in Via Mattine 23, per la carica di Legale Rappresentante della DOCET ITALIA SRL ente gestore degli istituti di cui sopra, con sede legale in EBOLI (Sa) alla Via Ceffato 64 - 84025

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominata «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20/05/1949.

Premesso

- che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- che il Soggetto Promotore intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art 18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, tra cui il Soggetto Promotore, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in imprese, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.62 n.1859;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti, d'ora in poi denominati "tirocinanti" su proposta del Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 2

1. La durata del tirocinio è di circa **198** ore complessive;
2. L'attività del Tirocinante, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
3. Durante lo svolgimento dello stage l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un Responsabile Aziendale;
4. Per ciascuno stagista inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello stagista;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi già attivata per ciascun corsista;



Articolo 3

Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore assicura i corsisti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dai corsisti) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto Ospitante per delega che il Soggetto Promotore le conferisce con la presente, provvederà a far pervenire alle Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento, ai sensi della normativa vigente.

In applicazione della normativa vigente in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, le Parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'ammissione degli allievi alle attività di tirocinio è subordinata al giudizio di idoneità specifica, così come disciplinata dal predetto decreto legislativo, espressa dal Medico Competente operante presso l'Azienda. Gli oneri derivanti da tali accertamenti sono a carico del Soggetto Promotore.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante per tramite del Responsabile Aziendale si impegna a:

1. dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso concordati.
2. inoltrare al Soggetto Promotore, relativamente a ciascun tirocinante, al termine del periodo di formazione, l'attestazione del tirocinio svolto e la valutazione finale inerente lo svolgimento del progetto.

Articolo 5

La presente convenzione ha validità annuale rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene, comunque, fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Articolo 6

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

Articolo 7

Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione redatta in duplice copia, su carta intestata del Soggetto Promotore, è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DPR 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.



Articolo 9

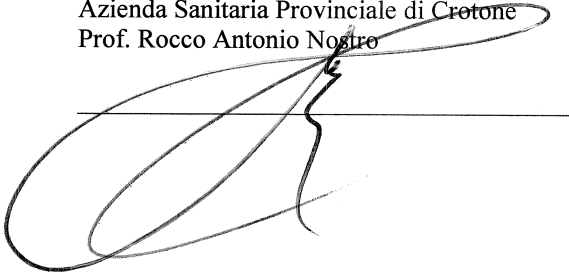
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Articolo 10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

_____, li _____

Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Prof. Rocco Antonio Nostro



Istituti Superiori Paritari "Piaget"
DOCET ITALIA SRL
Il Legale Rappresentante

DOCET ITALIA SRL
Il Legale Rappresentante
(Coccaro Giuseppe)

